SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9 a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1967

(69ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

	« Norme per la vendita al pubblico degli	
	alimenti surgelati » (2260) (D'iniziativa dei	
	deputati Cervone e Lettieri) (Approvato	
	dalla Camera dei deputati) (Seguito della	
	discussione e rinvio):	
	PRESIDENTE	844
	Francavilla	
	MALAFATTI, Sottosegretario di Stato per l'in-	- , .
	dustria, il commercio e l'artigianato	844
	ansiria, il commorcio e i arrigianaro	0,,
	« Modificazioni all'articolo 3 della legge 9	
	aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla	
	fabbricazione e la vendita del cacao e del	
	cioccolato » (2379) (Discussione ed appro-	
	vazione):	
	PRESIDENTE	843
	CERRETI	842
	FORMA, relatore	
	FRANCAVILLA	842
	MALAFATTI, Sottosegretario di Stato per l'in-	
	dustria, il commercio e l'artigianato	843
	Trabucchi	
	1 MADOCOMI	UTJ
c	THE CODDING DET TANCOUT	
3	ULL'ORDINE DEI LAVORI	

La seduta è aperta alle ore 11,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Berlanda, Bernardinetti, Cerreti, Forma, Francavilla, Mammucari, Merloni, Molinari, Passoni, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bussi è sostituito dal senatore Focaccia.

Interviene il Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

VACCHETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che \grave{c} approvato.

Sull'ordine dei lavori

VERONESI. Sollevo un'eccezione, in quanto a mio avviso non può farsi luogo alla discussione in sede deliberante di qualsiasi disegno di legge mentre contemporaneamente si svolge in Assemblea la fondamentale discussione dei bilanci. Ritengo che ogni senatore abbia il diritto e il dovere

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

69a SEDUTA (30 novembre 1967)

di partecipare alla formazione delle leggi e di essere presente tanto in Aula quanto nelle Commissioni, in adempimento a quelli che sono i suoi diritti e doveri.

Conseguentemente, e richiamandomi anche a precedenti lettere che la Presidenza del Senato ha in proposito inviato ai Presidenti delle Commissioni (anche per coprire il cosiddetto vuoto regolamentare in materia), dichiaro che mi trovo costretto ad abbandonare i lavori della Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato » (2379)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, è sostituito dal seguente:

«È vietato l'impiego di semi comunque dannosi; è consentito l'impiego di semi di anacardio opportunamente sgusciati e decorticati ».

FORMA, relatore La norma che si vuole modificare con il disegno di legge in esame vieta l'uso di alcuni semi, per esempio le noci di anacardio, nella preparazione dei prodotti di cacao e di cioccolato.

L'uso di questi semi, con la tecnica esistente al tempo in cui la disposizione di legge era stata emanata, cioè nel 1931, era pericoloso, soprattutto in quanto non si potevano eliminare dai semi stessi sostanze quali il cardolo e l'acido anacardico, presenti nel guscio e nella corteccia e ritenute estremamente dannose alla salute.

Ci viene assicurato che, con l'adozione di più perfezionati sistemi tecnologici, si possono eliminare completamente tali sostanze.

A conferma di questo, ricordo anche che le norme CEE per l'armonizzazione della legislazione in materia di produzione e commercio del cacao e dei prodotti al cioccolato, non prevedono il divieto contenuto nella legge n. 916 del 1931. Continuare a mantenere questo divieto significa conservare per 1 nostri produttori un'ingiustificata condizione d'inferiorità rispetto ai produttori esteri che il divieto medesimo non sono tenuti a rispettare.

Per queste ragioni, ritengo opportuna la modifica contenuta nel disegno di legge e ne propongo l'approvazione.

FRANCAVILLA. Non intendiamo fare opposizione al disegno di legge. Certo, sarebbe stato più utile dare alla materia una più organica disciplina, capace anche di eliminare quegli inconvenienti che si pensa continueranno a verificarsi pur con la modifica proposta. Tuttavia, poichè riteniamo che la modifica stessa vada in direzione della protezione del consumatore, siamo d'accordo sulla sua approvazione.

C E R R E T I . Vorrei chiedere se i citati semi non danneggino la crescita dei bambini. Sulla questione si discute nell'ambiente sanitario all'estero. Si tratta per ora di supposizioni e ricerche. Io non mi oppongo all'approvazione del disegno di legge; ho voluto solo porre la questione, perchè la salute dei bambini interessa tutti.

PRESIDENTE. Sul disegno di legge era stato chiesto anche il parere della Commissione igiene e sanità. Però i termini per la trasmissione del parere medesimo sono ampiamente scaduti.

TRABUCCHI. Vorrei far osservare al relatore e al Governo che nel testo in esame è detto: «È vietato l'impiego di semi comunque dannosi; è consentito l'impiego di semi di anacardio opportunamente sgusciati e decorticati ». Ora, non si può, a mio avviso, in una norma che stabilisce

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

69^a SEDUTA (30 novembre 1967)

un divieto, adoperare la parola « opportunamente ». Dovremmo dire: « sgusciati o decorticati in modo da eliminare le sostanze nocive alla salute ». La parola « opportunamente » va soltanto messa in relazione a quello che è scritto nell'illustrazione che precede il testo stampato. Se si dovesse decidere, ad esempio, se si è in presenza di un reato, come farebbe il giudice a stabilire che cosa vuol dire « opportunamente »? A me pare che, secondo quanto è detto nella relazione ministeriale sul disegno di legge, la seconda parte dell'articolo dovrebbe essere così formulata: « . . . in modo da eliminare totalmente le sostanze nocive alla salute ». Meglio ancora sarebbe precisare: « eliminare totalmente il cardolo e l'acido anacardico», dal momento che sappiamo essere quelle le sostanze nocive. Ma comunque è importante chiarire il punto.

F O R M A , relatore. Quanto al dubbio sollevato giustamente dal collega Cerreti, debbo dire che mi ero preoccupato di chiedere se ci fosse pervenuto il parere della Commissione igiene e sanità. Non essendoci tale parere pervenuto, mi sono rimesso alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, dove è precisato che il Ministero della sanità ha riconosciuto non esservi più la ragione del divieto.

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi, vorrei che esso venisse formulato in maniera precisa per poterlo valutare.

TRABUCCHI. Propongo di sostituire le parole « opportunamente sgusciati e decorticati » con le altre « sgusciati e decorticati in modo da eliminare totalmente le sostanze nocive alla salute ».

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono d'accordo sull'emendamento proposto.

FRANCAVILLA. Siamo anche noi d'accordo.

FORMA, relatore. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il senatore Trabucchi ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « opportunamente sgusciati e decorticati » con le altre: « sgusciati e decorticati in modo da eliminare totalmente le sostanze nocive alla salute ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Trabucchi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (2260) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi certamente ricordano, la discussione del disegno di legge fu iniziata nella seduta del 19 luglio scorso.

F R A N C A V I L L A . Poichè dobbiamo ancora esaurire la discussione generale sul disegno di legge e abbiamo anche delle proposte da fare e probabilmente saremo costretti a prendere delle decisioni e a servirci del Regolamento, sarebbe opportuno dare mandato al relatore di prendere contatti con l'Istituto superiore di sanita. Dico questo perchè, nel corso della discussione che si è svolta alla CEE, il Ministero dell'industria e del commercio non è praticamente intervenuto nel dibattito e nella 9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

69^a SEDUTA (30 novembre 1967)

formulazione dell'articolo relativo agli alimenti surgelati mentre, per conto del Governo italiano, appunto l'Istituto superiore di sanità ha seguito da vicino la materia e possiede un'attrezzatura migliore.

Credo quindi che sia opportuno ascoltare l'Istituto superiore di sanità, per rendersi conto dell'attività che esso ha svolto in seno alla CEE.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sollecito, in primo luogo, la Commissione a un esame rapido di questo provvedimento, perchè non vorrei che, a un certo momento, di seduta in seduta, si finisse con il non poter più esaminare il disegno di legge.

Desidererei sapere dal senatore Francavilla se la sua preoccupazione si riferisce specificamente alla definizione di alimenti surgelati; nel qual caso vorrei ricordare che la definizione inserita nel nostro disegno di legge non è che la definizione stabilita dall'accordo di Ginevra e che è stata recepita dal nostro ordinamento interno.

Se quindi nella legislazione italiana, non in epoca remota ma recente (nel 1967 circa), abbiamo accolto la definizione di alimenti surgelati, stabilita dall'accordo di Ginevra, credo che non sia su questo punto che si possa riaprire una discussione in così breve tempo.

FRANCAVILLA. La definizione cui faceva riferimento l'onorevole Malfatti è stata riveduta e corretta nella successiva riunione che si è tenuta dal 18 al 22 novembre 1967 (Group mixte CEE. Codex alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées).

A questa riunione intervenne appunto il rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e la definizione che fu data in questa sede non fu quella che era già stata adottata come norma (e che, d'altra parte, non entrò mai in vigore e fu rinviata ancora a nuova regolamentazione), ma una definizione per la quale il surgelamento deve essere, come dicono i francesi, au coeur, cioè, fino al fondo del prodotto e fino al momento della vendita. Tutto comporta una diversa valutazione, perchè lei mi insegna, onorevole Malfatti, che al momento della vendita finale la gradazione del surgelamento diminuisce; cioè non è più di - 18 gradi, ma di - 15 e talvolta anche più bassa.

Occorre quindi maggiore precisione per quanto riguarda la durata e la temperatura del raffreddamento.

M A L F A T T I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Se il punto da chiarire anche con il Governo è la definizione di prodotti surgelati e se non si sollevano altre questioni, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, con l'intesa che al relatore viene dato l'incarico di effettuare accertamenti presso l'Istituto superiore di sanità.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari